I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2503/88 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1988

relativo ai depositi doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli operatori economici cui non è nota la destinazione finale di merci non comunitarie o che, non volendo ancora assegnare detta destinazione a tali merci, hanno interesse ad immagazzinarle per periodi più o meno lunghi senza che esse siano oggetto di pagamento di dazi all'importazione o di applicazione di misure di politica commerciale; che la creazione di depositi doganali ed il ricorso al regime di deposito doganale rispondono a tali esigenze; che questo regime assicura la promozione delle attività attinenti al commercio estero ed in particolare alla ridistribuzione delle merci all'interno ed all'esterno della Comunità; che pertanto il regime di deposito doganale costituisce uno strumento essenziale della politica commerciale della Comunità;

considerando che la direttiva 69/74/CEE (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha fissato le norme che gli Stati membri devono prendere in materia di depositi doganali; che l'importanza di tale regime nell'ambito dell'unione doganale rende necessaria la sua applicazione uniforme nella Comunità; che occorre pertanto integrare e chiarificare le norme attualmente in vigore e adottare un atto direttamente applicabile negli Stati membri, che offra in tal modo una maggiore certezza del diritto ai singoli;

considerando che occorre disporre che il regime di deposito doganale si applica anche tanto alle merci comunitarie che per via del loro collocamento in deposito doganale beneficiano di determinate misure correlate in linea di massima con la loro esportazione, quanto alle merci comunitarie soggette negli scambi intracomunitari ad imposizioni risultanti dall'applicazione della politica agricola comune per tutto il tempo in cui tali imposizioni si applicano;

considerando che occorre prevedere che merci diverse da quelle assoggettate al regime di deposito doganale possano, a determinate condizioni, essere immagazzinate nei luoghi di deposito doganale; che in tal caso spetta agli Stati membri disciplinare le conseguenze e le condizioni del collocamento in deposito doganale di tali merci, qualora esse siano soggette ad imposizioni nazionali, fatte salve le disposizioni fiscali comunitarie;

considerando che, conformemente alla situazione in atto negli Stati membri, occorre identificare i diversi tipi di depositi doganali; che l'autorizzazione alla gestione di un determinato tipo di deposito doganale dovrebbe essere rilasciata tanto secondo le esigenze economiche quanto secondo le possibilità di controllo da parte dell'autorità doganale;

considerando che occorrerebbe prevedere alcune facilitazioni d'ordine procedurale; che occorre in particolare disporre che le merci immagazzinate in depositi doganali possano essere immesse in libera pratica a determinate condizioni, senza presentazione né dichiarazione preventiva;

considerando che qualora le circostanze lo giustifichino il ricorso al regime di deposito doganale dovrebbe essere possibile senza che le merci vengano immagazzinate nei luoghi autorizzati in quanto depositi doganali;

considerando che occorre fissare alcune norme di tassazione nel caso in cui sorga un'obbligazione doganale per merci non comunitarie; che occorre disporre che, a determinate condizioni, il plus valore aggiunto nell'ambito del territorio doganale della Comunità non deve essere compreso nel valore in dogana di tali merci;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e predisporre a tal fine una procedura comunitaria che permetta di fissarne le modalità di applicazione; che è necessario istituire un comitato allo scopo di organizzare in questo settore una stretta ed efficiente collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione,

(1) GU n. C 283 del 6. 11. 1985, pag. 3.
(2) GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 16.
(3) GU n. C 283 del 20.10. 1986, pag. 6.
(4) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili al regime del deposito doganale.

2. Il regime del deposito doganale consente l'immagazzinamento in un deposito doganale di:

a) merci non comunitarie senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e, salvo disposizioni contrarie, alle misure di politica commerciale;

b) merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, per via del loro collocamento in deposito doganale, il beneficio di misure che, in genere, sono connesse con l'esportazione delle merci.

3. Fintantoché le merci comunitarie sono soggette, negli scambi intracomunitari, ad imposizioni risultanti dall'applicazione della politica agricola comune, il regime di deposito doganale consente anche l'immagazzinamento di tali merci in un deposito doganale con conseguente non applicazione di dette imposizioni.

4. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) *deposito doganale:* qualsiasi luogo autorizzato dall'autorità doganale e sottoposto al suo controllo, nel quale le merci possano essere immagazzinate alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento;

b) *deposito pubblico:* deposito doganale di cui chiunque può usufruire per il magazzinaggio delle merci;

c) *deposito privato:* deposito doganale riservato al magazzinaggio di merci da parte del depositario;

d) *depositario:* qualunque persona autorizzata a gestire un deposito doganale;

e) *depositante:* la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime del deposito doganale oppure quella cui i diritti e gli obblighi di tale persona sono stati trasferiti;

f) *merci comunitarie:* le merci
 — interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;
 — provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro;
 — ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino;

g) *merci non comunitarie:* le merci diverse da quelle di cui alla lettera f).

 Fatti salvi gli accordi conclusi con taluni paesi terzi per l'applicazione del regime del transito comunitario, sono altresì considerate non comunitarie le merci che, benché soddisfino le condizioni di cui alla lettera f), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state esportate fuori da tale territorio;

h) *dazi all'importazione:* sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

i) *autorità doganale:* qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane;

j) *persona:*
 — una persona fisica,
 — una persona giuridica,
 — oppure, se la normativa in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone riconosciute come aventi la capacità giuridica di compiere atti giuridici senza avere lo status di persona giuridica.

Articolo 2

1. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'articolo 4, possono essere collocate in regime di deposito doganale le merci di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, indipendentemente dalla loro natura, quantità, origine, provenienza o destinazione.

2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione dei divieti o delle restrizioni giustificati da motivi di morale pubblica, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

TITOLO II

Autorizzazione a gestire un deposito doganale

Articolo 3

1. La gestione di un deposito doganale da parte di una persona diversa dall'autorità doganale è subordinata all'autorizzazione da parte dell'autorità medesima.

2. La persona che intende gestire un deposito doganale deve farne richiesta scritta, contenente le indicazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione, segnatamente quelle relative a un'esigenza economica di depositare le merci.

La richiesta deve essere corredata di qualsiasi documento ritenuto necessario dall'autorità doganale.

3. L'autorizzazione è concessa unicamente alle persone residenti nella Comunità che offrono le garanzie necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e sempreché si possano effettuare le misure di sorveglianza e controllo necessarie senza ricorrere a un dispositivo amministrativo sproporzionato con le necessità economiche in questione.

Articolo 4

L'autorizzazione fissa le condizioni specifiche di gestione del deposito doganale.

L'autorizzazione indica in particolare l'ufficio doganale competente per il controllo del deposito. Essa può eventualmente indicare che le merci che presentano un pericolo o che potrebbero alterare altre merci o che esigono installazioni particolari siano collocate in locali appositamente attrezzati per riceverle.

Quando trattasi di un deposito privato, essa può indicare anche le categorie di merci ammissibili in tale deposito.

Articolo 5

Il depositario deve informare l'autorità doganale di qualsiasi elemento intervenuto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul suo mantenimento o sul suo contenuto.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 7, se le circostanze in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata sono mutate, l'autorità doganale modifica di conseguenza l'autorizzazione stessa.

Articolo 7

I casi in cui l'autorizzazione è revocata e quelli in cui è constatata priva d'effetto e le relative conseguenze sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 28.

TITOLO III

Responsabilità e garanzia

Articolo 8

Il depositario ha la responsabilità:

a) di assicurare che le merci, per tutto il tempo della loro permanenza nel deposito doganale, non siano sottratte alla sorveglianza doganale;

b) dell'esecuzione degli obblighi che risultano dall'immagazzinamento delle merci che si trovano in regime di deposito doganale; e

c) dell'osservanza delle condizioni particolari stabilite nell'autorizzazione.

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 8, quando l'autorizzazione riguarda un deposito pubblico, essa può prevedere che le responsabilità, o parte di esse, di cui all'articolo 8, lettere a) e b), incombano esclusivamente al depositante. In tal caso il depositante deve essere informato delle sue responsabilità dal depositario e il deposito doganale è denominato «deposito pubblico sotto responsabilità del depositante».

2. Il depositante è sempre responsabile dell'esecuzione degli obblighi derivanti dall'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale.

Articolo 10

Con l'accordo dell'autorità doganale, i diritti e gli obblighi del depositario e del depositante, derivanti dal presente regolamento, possono essere trasferiti ad un'altra persona.

Articolo 11

Fatte salve le garanzie previste nel quadro della politica agricola comune, l'autorità doganale può chiedere una garanzia in relazione alle responsabilità definite agli articoli 8 e 9.

TITOLO IV

Assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale

Articolo 12

Le condizioni relative all'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 28.

Oltre alla procedura normale esse prevedono in particolare che l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale possa effettuarsi:

a) all'atto dell'introduzione materiale delle merci nel deposito doganale, mediante:

— iscrizione degli elementi necessari per la loro identificazione nella contabilità-materie di cui all'articolo 14, o

— presentazione delle merci all'autorità doganale e deposito di un documento commerciale o amministrativo, accettato dai servizi doganali, che contenga gli elementi necessari alla loro identificazione;

b) senza che tali merci vengano immagazzinate in un deposito doganale.

TITOLO V

Funzionamento del deposito doganale e del regime di deposito doganale

Articolo 13

L'autorità doganale prende i provvedimenti necessari per garantire il controllo ed il buon funzionamento del deposito doganale, nonché il controllo delle merci assoggettate al regime di deposito doganale.

Articolo 14

Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2, la persona designata dall'autorità doganale deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità-materie di tutte le merci assoggettate al regime di deposito doganale. Tale contabilità-materie deve rimanere a disposizione dell'autorità doganale affinché possa procedere ai controlli di cui all'articolo 13.

Articolo 15

1. Qualora ciò risponda ad un'esigenza economica e sempre che non comprometta la sorveglianza doganale, l'autorità doganale può consentire che:

a) merci comunitarie diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 siano immagazzinate nei locali del deposito doganale;

b) merci non comunitarie siano oggetto nei locali del deposito doganale di operazioni di perfezionamento in regime di perfezionamento attivo ed alle condizioni previste da tale regime. Le formalità che possono essere soppresse in un deposito doganale saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1999/85 (1);

c) merci non comunitarie siano oggetto nei locali del deposito doganale di trasformazioni in regime di trasformazione sotto dogana ed alle condizioni previste da tale regime. Le formalità che possono essere soppresse in un deposito doganale saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 le merci non si trovano assoggettate al regime di deposito doganale.

3. L'autorità doganale può esigere che le merci di cui al paragrafo 1 siano prese a carico nella contabilità-materie di cui all'articolo 14.

Articolo 16

1. Le merci assoggettate al regime di deposito doganale, non appena introdotte in tale deposito, debbono essere prese a carico nella contabilità-materie di cui all'articolo 14.

2. L'autorità doganale può accettare che il documento amministrativo di cui all'articolo 12, lettera a), secondo trattino sostituisca l'iscrizione nella contabilità-materie di cui al paragrafo 1, fermo restando che tale documento deve essere appurato al momento in cui il regime di deposito doganale ha termine.

Articolo 17

1. La permanenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad alcuna limitazione di tempo.

In casi eccezionali, tuttavia, l'autorità doganale può fissare un termine prima della scadenza del quale il depositante deve dare alle merci una destinazione conformemente agli articoli 21 o 24.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 28 e fatto salvo l'articolo 29, possono essere fissati termini specifici per talune merci contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e rientranti nella politica agricola comune.

Articolo 18

1. Le merci non comunitarie, nonché le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, assoggettate al regime di deposito doganale, possono costituire oggetto delle manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita.

Nella misura necessaria per il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, può essere fissato l'elenco dei casi in cui tali manipolazioni sono vietate relativamente a merci rientranti nella politica agricola comune.

2. Le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) assoggettate al regime di deposito doganale e rientranti nella politica agricola comune possono subire unicamente le manipolazioni per esse espressamente previste.

3. Le manipolazioni di cui al paragrafo 1, primo comma ed al paragrafo 2 devono essere preventivamente autorizzate dall'autorità doganale, che determina le condizioni in cui esse possono aver luogo.

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

4. Gli elenchi delle manipolazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti secondo la procedura prevista all'articolo 28, fatto salvo l'articolo 29.

Articolo 19

Qualora le circostanze lo giustifichino, le merci assoggettate al regime di deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse da detto deposito. La rimozione deve essere preventivamente autorizzata dalla autorità doganale, la quale stabilisce le condizioni in cui essa può essere effettuata.

Durante la loro permanenza fuori dal deposito doganale, le merci possono essere sottoposte alle manipolazioni di cui all'articolo 18 ed alle medesime condizioni.

Articolo 20

L'autorità doganale può consentire che le merci assoggettate al regime di deposito doganale possano essere trasferite da un deposito ad un altro. Le condizioni in cui è consentito trasferire le merci da un deposito ad un altro senza porre fine a detto regime sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 28.

TITOLO VI

Appuramento del regime di deposito doganale

Articolo 21

Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito di normative doganali specifiche, il regime di deposito doganale è appurato per le merci non comunitarie:

— immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale;

— collocate in una zona franca;

— esportate;

— abbandonate all'Erario, qualora la normativa nazionale preveda tale possibilità;

— oppure distrutte sotto il controllo dell'autorità doganale ed agli scarti ed ai rottami risultanti da tale distruzione può essere data una delle destinazioni contemplate in uno dei trattini di cui sopra.

L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna spesa per l'Erario.

Articolo 22

1. Qualora sorga un'obbligazione doganale relativamente a una merce non comunitaria assoggettata al regime di deposito doganale, il valore in dogana di tale merce è determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224/80 [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

Qualora tale valore si basi su un prezzo effettivamente pagato o da pagare comprendente le spese di magazzinaggio o di conservazione delle merci durante la loro permanenza nel deposito, tali spese non devono essere comprese nel valore in dogana a condizione che esse siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce.

2. Qualora la suddetta merce abbia subito manipolazioni usuali ai sensi dell'articolo 18, la natura, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per determinare l'importo dei dazi all'importazione sono, su richiesta del dichiarante, quelli che sarebbero stati presi in considerazione qualora la merce in questione non avesse subito le suddette manipolazioni. Tuttavia, possono essere adottate deroghe a tale disposizione secondo la procedura prevista all'articolo 28.

Articolo 23

1. Le merci comunitarie rientranti nella politica agricola comune assoggettate al regime di deposito doganale e contemplate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che concede loro, a seguito del loro assoggettamento a tale regime, il beneficio di misure che, in principio, sono concesse alla loro esportazione.

2. Può essere richiesto l'annullamento della dichiarazione relativa all'assoggettamento di tali merci al regime di deposito doganale. L'autorità doganale accoglie tale richiesta purché siano state prese le misure contemplate dalla normativa specifica in oggetto in caso di mancato rispetto della destinazione prevista. L'elenco dei casi in cui la dichiarazione non può essere annullata è determinato secondo la procedura prevista all'articolo 28, fatto salvo l'articolo 29.

3. Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, paragrafo 2, per le merci comunitarie contemplate da detta disposizione non è stata presentata domanda per una delle destinazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale invalida la dichiarazione relativa all'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale e prende i provvedimenti di cui al paragrafo 2.

Articolo 24

Le merci comunitarie assoggettate al regime di deposito doganale e contemplate dall'articolo 1, paragrafo 3 possono beneficiare di qualsiasi destinazione ammessa per dette merci.

Articolo 25

Le condizioni relative all'appuramento del regime di deposito doganale sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 28. Esse prevedono in particolare, oltre alla procedura normale, che:

[1] GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

— l'immissione in libera pratica di merci non comunitarie, nonché l'immissione in consumo di merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, assoggettate al regime di deposito doganale, abbia luogo senza che le merci siano presentate all'autorità doganale e prima della presentazione della relativa dichiarazione:

a) a condizione che la natura, il valore in dogana e la quantità delle merci siano state riconosciute o ammesse al momento dell'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale. Questi elementi di imposizione sono applicati anche al momento dell'immissione in libera pratica a meno che l'interessato non chieda l'applicazione, al momento dell'immissione in libera pratica, di elementi di imposizione più favorevoli, purché questi elementi possano essere controllati senza esame materiale delle merci,

oppure

b) mediante iscrizione degli elementi necessari alla loro identificazione nella contabilità-materie di cui all'articolo 14;

— l'esportazione o la spedizione delle merci assoggettate al regime di deposito doganale abbia luogo senza che le merci siano presentate all'autorità doganale e prima del deposito della relativa dichiarazione mediante iscrizione degli elementi necessari alla loro identificazione nella contabilità-materie di cui all'articolo 14;

— per le altre destinazioni doganali ammesse siano applicate le procedure semplificate previste nel quadro di tali destinazioni.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 26

1. È istituito un comitato dei depositi doganali e delle zone franche, qui di seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 27

Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, sollevata dal presidente sia su propria iniziativa sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 28

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di disposizioni da adottare. Il comitato si pronuncia in merito entro la scadenza che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in oggetto. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta i provvedimenti proposti qualora essi siano conformi al parere del comitato.

b) Nel caso in cui i provvedimenti proposti non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di tale parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Qualora, alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione al Consiglio, quest'ultimo non si sia pronunciato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 29

Il presente regolamento non pregiudica l'adozione di disposizioni particolari in materia di politica agricola comune, che restano disciplinate dalle norme relative all'attuazione di detta politica.

Articolo 30

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica un anno dopo la data d'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura prevista all'articolo 28.

2. La direttiva 69/74/CEE e le disposizioni della direttiva 71/235/CEE [1] prese per la sua applicazione sono abrogate alla data di applicazione del presente regolamento. I riferimenti a tali direttive devono intendersi fatti al presente regolamento.

3. Le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali relative alla gestione di depositi doganali sono revocate quando il loro contenuto è in contrasto con il presente regolamento. Esse continuano ad avere effetto negli altri casi.

[1] GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
Th. PANGALOS